



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n.10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A."

Rep. atti n. 24/CU del 22 febbraio 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 22 febbraio 2024:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP di Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie", e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, che dispone la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo 1, comma 774, concernente l'individuazione degli interventi da finanziare per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, recante "Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026";

VISTA la nota prot. n. DAGL 1453 dell'8 febbraio 2024, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 2257, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 gennaio 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del VISTO del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota prot. DAR n. 2328 del 9 febbraio 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato alle Amministrazioni interessate il provvedimento di cui trattasi, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 16 febbraio 2024;

VISTA la nota del 16 febbraio 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 2776, diramata con nota prot. DAR n. 2789, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato le proposte emendative formulate dalla Regione Lombardia sul provvedimento di cui trattasi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 16 febbraio 2024, è emersa l'esigenza di convocare un nuovo incontro a livello tecnico, per ulteriori approfondimenti istruttori ed eventuali integrazioni alle proposte regionali già presentate;

VISTA la nota prot. DAR n. 2819 del 16 febbraio 2024, con la quale è stata convocata una nuova riunione tecnica per il giorno 20 febbraio 2024;

VISTA la nota del 20 febbraio 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 2922, diramata con nota prot. DAR n. 2924, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni, ha trasmesso un documento ad integrazione delle precedenti proposte;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 20 febbraio 2024, nel corso della quale si è proceduto ad un esame puntuale del suddetto documento, a seguito del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è riservato di inviare una nota di controdeduzioni;

VISTO il documento recante le valutazioni di accoglibilità delle proposte emendative regionali, esaminate nel corso della predetta riunione tecnica del 20 febbraio 2024, inviato dall'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 20 febbraio 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 3030 e diramata con nota del 21 febbraio 2024, prot. DAR n. 3033;

CONSIDERATI gli esiti della seduta del 22 febbraio 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole con le osservazioni contenute nel documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini indicati in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A."

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/025/CU04/C4



**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 5
FEBBRAIO 2024, N. 10, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI SULLA
GOVERNANCE E SUGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOCIETÀ
“INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020- 2026 S.P.A.”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza della Regioni esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, fermo restando il riscontro rappresentato dal MIT nella nota trasmessa in data 20 febbraio u.s. e formalizzata con nota DAR prot. n. 3033 del 21 febbraio 2024:

OSSERVAZIONI:

Emendamento n. 1

All’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Nella rubrica le parole “in ambito stradale” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell’intervento di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell’espletamento delle relative attività.”

RELAZIONE

Con la proposta emendativa si intende riportare la responsabilità di attuatore del progetto “Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale” al soggetto chela sta realizzando e che sarà gestore della nuova opera (FERROVIENORD

Spa), sgravando così la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» di tali attività, potendosi così concentrare sulle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento olimpico.

Emendamento n. 2

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, lettera a), punto 1 dopo le parole “*ad ANAS S.p.A.*” sono aggiunte le seguenti: “*e a FERROVIENORD S.p.A.*” e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

“Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenza.”

RELAZIONE

Con la proposta emendativa si intende riportare la responsabilità di attuatore del progetto “Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale” al soggetto che sarà gestore della nuova opera (FERROVIENORD Spa), sgravando così la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» di tali attività, potendosi così concentrare sulle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento olimpico.

L'articolo ha inoltre l'obiettivo di chiarire la proprietà finale delle opere realizzate dalla Società infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 spa


Emendamento n. 3

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al primo periodo del comma 1 dopo le parole “*Giussano-Civate*”, sono aggiunte le parole “*alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 - “del Tonale e della Mendola” – lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 – Completamento percorso ciclabile “Abbadia Lariana” ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell’Allegato A,*”
2. All'ultimo periodo del comma 1 le parole “*dell'intervento*” sono sostituite con le parole “*di ciascuno degli interventi*”

RELAZIONE

Con la proposta emendativa si intende estendere l'elenco di opere per le quali l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A. subentra quale commissario straordinario per la loro realizzazione, ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A ritenendo opportuno riportare tale responsabilità al soggetto che sarà proprietario/gestore delle opere e sgravando così la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» di tali



attività, potendosi così concentrare sulle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento olimpico.

Emendamento n. 4

Dopo l'art. 3 è inserito il seguente articolo:

“Art. 3 bis

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi.

I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025.

Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fidejussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia.

Nella fattispecie di cui al comma 2, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto.

L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.”

RELAZIONE

L'articolo ha l'obiettivo di consentire l'accelerazione delle opere realizzate dai privati consentendo agli Enti nel cui territorio le opere sono realizzate di riconoscere contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi ovvero, in alternativa ad acquisire in via temporanea gli spazi necessari, anche mediante contratto di locazione o altra analoga forma contrattuale.

Emendamento n. 5

Dopo l'art. 3-bis è inserito il seguente articolo:

“Art. 3 ter



(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 dalle Leggi n. 178/2020, n. 197/2022 e n. 234/2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli artt. 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."

RELAZIONE

L'articolo ha l'obiettivo di inquadrare ai fini del rispetto della normativa sugli aiuti di stato le risorse - già stanziare - per i lavori su impianti sciistici anche di proprietà privata prevedendo di comunicare il finanziamento alla Commissione europea ai sensi del Reg UE di esenzione 651/2014.

Emendamento n. 6

Dopo l'art. 3-ter è inserito il seguente articolo:

"Art 3 quater

(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti i Giochi)

I membri del Comitato Organizzatore e gli Enti territoriali interessati dai Giochi, possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti i Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita anche d'intesa con il medesimo Comitato Organizzatore."

RELAZIONE

La norma consente ai membri del Comitato Organizzatore e gli Enti territoriali interessati dai Giochi di stanziare risorse per favorire attività da svolgere sul territorio interessato dai Giochi olimpici


Emendamento n. 7

Dopo l'art. 3-quater è inserito il seguente articolo:

"Art 3 quinquies

(Altre disposizioni)

- 1. Gli Enti proprietari degli impianti sportivi oggetto degli interventi di cui al D.P.C.M. 8 settembre 2023, in conseguenza delle limitazioni alla fruibilità*



- dei medesimi che si verificheranno fino alla conclusione dei medesimi interventi, sono autorizzati a prorogare le convenzioni con le quali hanno assegnato la gestione degli impianti sportivi e delle altre infrastrutture ad esse strumentali e complementari previste nelle convenzioni alle medesime condizioni vigenti, anche se dette convenzioni sono già state oggetto di proroga a qualsiasi titolo accordata, a condizione che non derivino nuovi oneri a carico del bilancio dei medesimi Enti proprietari.*
- 2. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'art 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, le Province autonome e i Comuni interessati, hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture come definiti nel piano degli interventi di cui al D.P.C.M. 8 settembre 2023, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future, anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, da parte del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici, delle infrastrutture temporanee, degli allestimenti degli impianti e delle aree da destinare alle esigenze della mobilità funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali.*
 - 3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi del DPR 327/2001, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica.*
 - 4. Le risorse rese disponibili per variazioni dei quadri economici o per mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 8 settembre 2023 sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano, previa condivisione tra lo Stato e i suddetti Enti territorialmente interessati, la realizzazione di opere funzionali ai Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. “*

RELAZIONE



Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi Olimpici, sono previste misure acceleratorie ed eccezionali quali: la proroga delle convenzioni degli impianti in essere, la possibilità di occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali. Inoltre si disciplina la destinazione delle risorse rese disponibili per variazioni dei quadri economici o per mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 8 settembre 2023

Emendamento n. 8

All'articolo 4, commi 1 e 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: *“A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto si intende risolta la convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 e dell'articolo 3 del d.P.C.M 8 settembre 2023 tra la Società e FERROVIENORD S.p.A. per l'opera “Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale””*
2. al secondo periodo del comma 1 dopo le parole *“all'Allegato A”* sono aggiunte le parole *“e all'Allegato C”* e al terzo periodo dopo le parole *“predetti interventi”* sono aggiunte le parole *“stradali”*.

Emendamento n. 9

All'articolo 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis “Al fine di assicurare la copertura dei costi derivanti dagli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto legge 11 marzo 2020 n. 16 e dagli altri Enti territoriali interessati dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 244 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dei soggetti ed enti soprarichiamati”.

All'articolo 4, il comma 4 è abrogato.

RELAZIONE

Con la proposta emendativa si intende estendere a FERROVIENORD Spa i contenuti dell'articolo 4 precedentemente riferiti alla sola ANAS Spa, in linea con la proposta di riportare la responsabilità di attuatore del progetto “Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale” al soggetto che sarà gestore della nuova opera (FERROVIENORD Spa), sgravando così la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» di tali attività, potendosi così concentrare sulle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento olimpico, risolvendo la Convenzione già sottoscritta tra FERROVIENORD Spa e SIMICO.



Infine, si autorizza la spesa di 244 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per assicurare la copertura degli oneri assunti con le garanzie prestate dai soggetti aderenti al Comitato organizzatore e dagli altri Enti.

Emendamento n. 10

L'allegato A è integrato aggiungendo i seguenti interventi:

| <i>Regione</i> | <i>Intervento</i> |
|----------------|--|
| Lombardia | SS36 – Completamento percorso ciclabile “Abbadia Lariana” |
| Lombardia | SS36 – Riqualificazione Busto Arsizio/Gallarate/Cardano |
| Lombardia | SS38 – Nodo di Castione Andevenno noto come “svincolo di Sassella” |
| Lombardia | SS36 – Potenziamento svincolo località Dervio |
| Lombardia | SS42 – Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse presso il Passo del Tonale |
| Lombardia | SS38 – Tangenziale sud di Sondrio |
| Lombardia | SS42 – Variante di Trescore Entratico Lotto 1 Comune di Trescore Balneario |
| Lombardia | SS42 – Variante di Trescore Entratico Lotto 2 Comune di Entratico |
| Lombardia | SS42 – Realizzazione di una galleria artificiale Lotto 2 Cida di Ponte di Legno |
| Lombardia | SP639-SS639 – Variate di Vercurago – Lotto di San Gerolamo |

RELAZIONE

Con la proposta emendativa si intende estendere l'elenco delle opere in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore, ritenendo opportuno riportare tale responsabilità al soggetto che sarà proprietario/gestore delle stesse e sgravando così la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» di tali attività, potendosi così concentrare sulle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento olimpico.

Emendamento n. 11

L'Allegato B è modificato eliminando i seguenti interventi:

SS36 – Completamento percorso ciclabile “Abbadia Lariana”

SS38 – Tangenziale sud di Sondrio

SS42 “del Tonale e della Mendola” – Lotto 1 (Comune di Trescore Balneario);
Lotto 2 (Comune di Entratico)

SS639 – Variate di Vercurago



RELAZIONE

La proposta emendativa è correlata a quella dell'art. 3, dove è previsto che sia l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A. a subentrare quale commissario straordinario per la loro realizzazione (e non quello della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»).

Emendamento n. 12

Dopo l'ALLEGATO B è inserito il seguente allegato:

"ALLEGATO C

(di cui all'articolo 1, comma 2) Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate a FERROVIENORD S.p.A. come soggetto attuatore

| <i>Regione</i> | <i>Intervento</i> |
|----------------|--|
| Lombardia | Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale |

RELAZIONE

Con la proposta emendativa si intende riportare la responsabilità di attuatore del progetto "Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" al soggetto che sarà gestore della nuova opera (FERROVIENORD Spa), sgravando così la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» di tali attività, potendosi così concentrare sulle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento olimpico.

La Conferenza esprime l'intesa, condizionata all'impegno del Governo a costituire un tavolo di lavoro, per affrontare le criticità del finanziamento del TPL ed in particolare dei bilanci delle aziende, in considerazione che, soprattutto in alcuni territori, manca la sostenibilità economica per garantire i servizi.

Il tavolo definirà i necessari interventi di riequilibrio auspicabilmente entro il primo quadrimestre del 2024.

Roma, 22 febbraio 2024

